



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 78

Prot. n. 8314

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del 15 e 23 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Fisica e Astronomia,

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia DFA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia, istituito con Delibera congiunta del Senato e del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3 (Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Fisica e Astronomia ha la propria sede amministrativa in via G. Sansone, 1 a Sesto Fiorentino.

Art. 4 (Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall’art. 26, comma 1, dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.



Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. E' inoltre consentito l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi a laureandi dell'Università di Firenze, previa formazione riguardo agli aspetti legati alla sicurezza.
4. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può, per specifiche esigenze, autorizzare l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 e 3. La proposta deve espressamente indicare il periodo di tempo richiesto e gli estremi della copertura assicurativa.

Art. 6

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Consiglio di Dipartimento, per esigenze di coordinamento scientifico, può deliberare l'istituzione di Sezioni.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Alle Sezioni aderiscono almeno 10 professori o ricercatori.
4. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.
5. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata, non prima di un triennio, su motivata richiesta del docente interessato.
6. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva l'autonomia di ricerca così come garantita ai singoli docenti.



Art. 7

(Funzioni delle Sezioni)

1. Ciascuna Sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

Art. 8

(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3, secondo e terzo periodo.
3. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui ai commi 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione.
8. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della Sezione l'esercizio di funzioni gestionali inerenti alla ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione



e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 5, comma 3, per più di due anni.

Art. 10

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli art. 11, comma 1, e 12 comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o della Giunta, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o



- per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
 10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
 11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
 12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento, secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse. La delibera istitutiva può prevedere che delle commissioni possano partecipare, senza diritto di voto, componenti non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
3. Ciascuna commissione permanente è composta da almeno quattro membri del Consiglio di Dipartimento, oltre al Direttore che la presiede.

Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, può deliberare sull'entità dei prelievi da applicare ai fondi di ricerca.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.



Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta dai membri eletti all'interno delle circoscrizioni elettorali definite nel successivo comma ed il Direttore partecipa ai lavori senza diritto di voto e non può essere eletto nella Commissione. Ogni circoscrizione elettorale elegge due membri al suo interno.
2. Le circoscrizioni elettorali, che identificano l'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti di cui alla lettera precedente, sono definite, salvo quanto previsto nel seguito del presente comma, dai Settori Concorsuali dell'Area CUN 02 aventi una numerosità di membri afferenti al Dipartimento superiore o uguale a cinque. Inoltre:
 - a. i membri di Settori Concorsuali con numerosità inferiore a cinque devono indicare al Consiglio di Dipartimento la circoscrizione elettorale alla quale intendono afferire e in assenza di tale indicazione la circoscrizione di afferenza è proposta dal Direttore;
 - b. professori e ricercatori con motivazioni valide a supporto della richiesta possono presentare opzione per una circoscrizione elettorale diversa da quella definita dal proprio settore concorsuale di inquadramento. La richiesta può essere accolta solo se essa non compromette la numerosità minima della circoscrizione di afferenza originaria del richiedente;
 - c. il Consiglio, con congruo anticipo rispetto alla indizione delle elezioni dei rappresentanti nella Commissione ovvero nella Giunta del Dipartimento, delibera le modifiche richieste, di cui alla lettere a) e b), e l'assegnazione così deliberata rimane valida per almeno cinque anni;
 - d. la composizione delle circoscrizioni elettorali deliberate dal Consiglio deve essere pubblicata permanentemente sulla pagina web del Dipartimento, riportando anche le informazioni di cui all'art.19, comma 1, lett. b), del presente regolamento.
3. Le elezioni sono regolamentate come all'art.19 commi 3), 4), 5) e 6).
4. La Commissione può inoltre essere integrata da esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Giunta.
- 5) I membri della Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in



carica quattro anni e
possono essere rinnovati per un solo mandato, consecutivamente.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno dieci giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 17

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 18

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.



Art. 19

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

- 1) La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, e nel rispetto dell'art. 18 comma 5, lett. a), del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, eletti all'interno delle stesse circoscrizioni elettorali di cui all'art.15, comma 2. Il Consiglio nella delibera di cui all'art.15, comma 2, lett. b) e c), stabilisce anche la numerosità dei rappresentanti nella Giunta da eleggere all'interno di ogni circoscrizione, tenendo conto della numerosità dei membri delle circoscrizioni e dei vincoli numerici di cui al primo periodo del presente comma. La numerosità delle corrispondenti rappresentanze nella Giunta deve essere pubblicata in permanenza sulla pagina web del Dipartimento, insieme con le altre informazioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. c);
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) due rappresentanti degli studenti, dottorandi e assegnisti, eletti da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
- 2) Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
- 3) Le elezioni sono indette dal Direttore almeno quaranta giorni prima della scadenza.
Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
- 4) Per tutte le rappresentanze ogni elettore può indicare un solo nominativo e per ognuna di esse sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- 5) Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di età, salvo che per le rappresentanze del comma 1, lett. d) per le quali risulta eletto il più giovane di età.
- 6) In ogni circoscrizione la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore provvede ad una ulteriore indizione entro dieci giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.



Art. 20

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'articolo 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.

Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 21

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 22

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.



3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 23

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno cinque professori e ricercatori. Il Consiglio può consentire per motivate ragioni l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti.
2. Ciascun Professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a una sola Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 24

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 24, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 25

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e in allegato la relativa documentazione.



2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta e della Commissione di indirizzo e autovalutazione sono indette entro sette giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei sette giorni successivi.

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi